



**CITTÀ DI GIAVENO**

**Città Metropolitana di Torino**

[www.comune.giaveno.to.it](http://www.comune.giaveno.to.it)

**DISCIPLINARE**

**“MERCATINO AGRICOLO - BIOLOGICO DEL SABATO”**

Approvato in via sperimentale con delibera di Giunta n. 119 del 02/12/2024

## **Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione del Disciplinare**

**1.** Il presente Disciplinare regola il funzionamento del mercatino sperimentale riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile ed è denominato "Mercatino Agricolo – Biologico del sabato", dedicato alla vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari destinati direttamente al consumatore ottenuti da coltivazione e/o allevamento il cui luogo di origine è localizzato nel territorio locale o Regionale, che si svolge ogni sabato mattina nel centro storico.

**2.** L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato:

- dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- del *Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007)*;
- dal regolamento (ue) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che ha abrogato il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (vigente dal 1/1/2021);
- dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 "Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170";
- dalle norme statali, regionali, comunali vigenti in materia di sanità, igiene, ordine e sicurezza pubblica;
- dalla D.G.R. 18 dicembre 2023, n. 31-7937 "Legge Regionale 28/1999, art. 11, c. 1, lettera f e art. 11.4, comma 4, come modificata dalla Legge Regionale 3/2023. Approvazione dei criteri e delle disposizioni attuative sulla verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica. Disposizioni sul sistema informativo regionale, con una spesa regionale di € 461.812,18. Revoca della D.G.R. n. 20-380 del 26.07.2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 16-6443 del 23.01.2023" e s.m.i.

**3.** Agli effetti del presente Disciplinare si intendono:

- per prodotti biologici (o da agricoltura biologica) quelle produzioni ottenute con metodo di coltivazione o di allevamento basate sull'utilizzo esclusivo di sostanze naturali, presenti cioè in natura, senza l'uso di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi).
- per allevamento di tipo biologico quello in cui gli animali vengono alimentati con erba, foraggio e cereali biologici senza l'uso di antibiotici, ormoni o altre sostanze che stimolino artificialmente la crescita o la produzione di latte.
- per Agricoltura biologica un modello di produzione che riduce lo sfruttamento delle risorse naturali, in particolare del suolo, dell'acqua e dell'aria, utilizzandole all'interno di un modello di crescita sostenibile a lungo termine.
- Per prodotti De.c.o quelli che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi del "Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali e l'istituzione dell'albo comunale delle iniziative e delle produzioni agroalimentari ed artigianali e del registro De.C.O. – Denominazione Comunale di Origine";

## **Art. 2 - Obiettivi e finalità**

**1.** Il mercatino ha lo scopo di fornire direttamente al consumatore un'offerta di prodotti provenienti da coltivazione e/o allevamenti e di eccellenze locali provenienti prevalentemente dal territorio locale e comunque entro i confini della Regione Piemonte;

**2.** Il mercatino agricolo denominato "*Mercatino Agricolo - Biologico del sabato*" persegue le seguenti finalità:

- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti agricoli locali, individuando specifici posteggi;

- promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- promuovere l'attività di vendita delle imprese agricole operanti nell'ambito territoriale che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di vendita;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;
- promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti;
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
- favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione di intermediari;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici o che abbiano ottenuto il riconoscimento De.c.o.

### **Art. 3 - Modalità e condizioni di partecipazione**

**1.** Possono partecipare al mercatino gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art.1 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n.228, iscritti nel registro delle imprese e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228, la cui azienda agricola sia ubicata preferibilmente nel Comune di Giaveno e in subordine, in altro Comune della Regione, in base al criterio della minore distanza.

**2.** Considerate le finalità di promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio, la vendita diretta da parte degli agricoltori dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- vendita diretta di prodotti provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- vendita di prodotti biologici certificati conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;

**3.** E' ammessa la partecipazione anche di soggetti in possesso dei titoli prescritti per la vendita di funghi epigei freschi e/o castagne, operatori commerciali o artigianali, la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercatino agricolo, in via accessoria e a completamento dell'offerta.

### **Art. 4 – Attività ammissibili nel mercatino**

**1.** All'interno del mercatino sono ammesse da parte del concessionario del posteggio, in subordine alla vendita dei propri prodotti, nel rispetto delle norme igienicosanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004:

- la degustazione dei prodotti, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti;
- le attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento concordate con l'ente comunale e organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici a tali attività.

### **Art. 5 – Caratteristiche del mercato (tempi, localizzazione e posteggi)**

**1.** Il mercato si svolge con cadenza settimanale, in via sperimentale per 12 mesi a decorrere dalla data di adozione della deliberazione che approva il presente disciplinare, con le seguenti caratteristiche:

- **giorno di svolgimento:** ogni sabato;

- **Orario:** dalle ore 07.30 alle ore 13.00. In occasione di particolari festività e di manifestazioni culturali o turistiche, l'attività del mercato potrà essere posticipata al pomeriggio e/o prolungata nelle ore serali.
- **localizzazione:** centro storico cittadino (Via Umberto I), secondo la dislocazione risultante dalla planimetria approvata dalla Giunta Comunale;
- **n. e dimensione posteggi:** n. 5 posteggi, dimensione di metri 3x3.

2. Al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita per il settore non alimentare e di tre ore per il settore alimentare; il posto deve essere lasciato entro un'ora dopo l'orario di chiusura delle vendite, completamente sgombro di merci, attrezzature e i rifiuti.

3. In caso di manifestazioni organizzate dal Comune nell'area di mercato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rilocalizzare temporaneamente i posteggi interessati in altra area, previa consultazione dei diretti interessati.

### **Art. 6 - Caratteristiche dei posteggi**

1. Il numero massimo dei posteggi disponibili viene fissato dalla Giunta comunale.

Indicativamente si individua un numero massimo di 5 posti, con dimensioni di mt. 3 x 3, destinati esclusivamente alla vendita di prodotti agricoli appartenenti alle seguenti categorie merceologiche:

- prodotti orto-frutticoli e derivati;
- vino e distillati e altri prodotti connessi o derivati dalla produzione di uve;
- salumi e insaccati in genere;
- pane e prodotti da forno;
- prodotti lattiero -caseari;
- miele e altri prodotti derivati dall' apicoltura;
- prodotti ottenuti a seguito manipolazione/trasformazione;
- erbe officinali
- prodotti di elicicoltura (lumache);
- riso;
- funghi epigei freschi;
- olio e derivati;
- produzioni florovivaistiche
- cereali e derivati;
- altri prodotti da agricoltura biologica

### **Art. 7 - Presentazione delle domande**

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercatino agricolo devono presentare domanda al Comune con contestuale richiesta di concessione di posteggio.

2. La domanda, in regola rispetto alle norme sul bollo, oltre a indicare le generalità del richiedente, l'iscrizione nel registro delle imprese e l'ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e la richiesta di assegnazione di un posteggio nel mercatino.

3. Alla domanda deve essere allegata apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contenente le seguenti informazioni:

- anagrafica completa dell'azienda richiedente;
- descrizione delle attività aziendali;
- indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
- i prodotti biologici certificati o riconosciuti De.c.o. che verranno posti in vendita e la relativa stagionalità;
- i periodi in cui l'azienda è disponibile a partecipare al mercatino;
- il numero identificativo della Carta di Esercizio e dell'Attestazione della regolarità Contributiva nei casi previsti dalla D.G.R. 18 dicembre 2023 n. 31-7937 e s.m.i.

**4.** La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

- copia della SCIA/DIA/comunicazione presentata nel Comune ove ha sede l'azienda di produzione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 228 o di precedenti autorizzazioni amministrative e sanitarie possedute;
- copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità;
- eventuale copia delle certificazioni di coltura e produzione biologica posseduti.

**5.** La partecipazione al mercato agricolo è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia contributiva e fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni vigenti a tutela dei consumatori.

**6.** Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

**7.** La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente disciplinare.

#### **Art. 8 – Assegnazione dei posteggi**

**1.** Il rilascio delle concessioni temporanee avrà durata annuale; qualora si prolungasse lo svolgimento del mercatino, l'assegnazione dei posti verrà eventualmente rivista.

**2.** Le domande sono esaminate in ordine di presentazione. L'assegnazione dei posteggi verrà valutata in base ai seguenti criteri di preferenza:

- maggior prossimità al territorio comunale;
- vendita di prodotti esclusivamente provenienti dalla propria azienda;
- vendita di prodotti certificati DE.CO.;
- possesso di certificazione biologica;

I posteggi sono assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità.

**3.** Le ulteriori domande di partecipazione che non possano essere soddisfatte al momento, se regolari, vengono inserite in un elenco (in base all'ordine cronologico di ricezione) a cui si potrà attingere in caso di posteggi disponibili.

**4.** Agli aventi diritto, il Comune provvede alla concessione di un posteggio, valida esclusivamente per esercitare l'attività di vendita nel mercatino, nei giorni e negli orari di svolgimento, non cedibile né alienabile se non con la cessione dell'azienda e che, in caso di rinuncia, cessazione dell'attività o revoca, perde ogni efficacia.

**5.** Non è ammessa l'assegnazione giornaliera in spunta.

#### **Art. 9 - Durata della concessione del posteggio**

**1.** L'assegnazione dei posteggi ha validità annuale o limitata alla periodicità dei prodotti posti in vendita, fino alla comunicazione di rinuncia o di cessazione dell'attività oppure fino alla revoca.

**2.** Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercatino per il periodo autorizzato (con continuità, senza interruzioni). Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:

- a) in caso di gravi impedimenti familiari;
- b) per malattia;
- c) per cessazione dell'attività agricola;
- d) per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione.

**3.** L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato agricolo deve comunicarlo per iscritto con un preavviso di almeno quindici giorni.

### **Art. 10 - Utilizzo del mezzo**

1. Dopo lo scarico delle merci, gli automezzi devono essere parcheggiati fuori dell'area di vendita non essendo ammessa la presenza di furgoni, auto o altri mezzi nell'area concessa o adiacente.

### **Art. 11 - Affidamento della gestione**

1. Il Comune per ragioni tecniche ed organizzative o per motivi di economicità, può avvalersi per la gestione del mercatino di soggetti di comprovata capacità e consolidata esperienza nella gestione di mercati e manifestazioni, con affidamento mediante apposita deliberazione di Giunta Comunale.

2. Il soggetto pubblico o privato incaricato dalla Giunta Comunale della gestione del mercatino e dell'area ad esso adibita, provvederà, nel rispetto del presente disciplinare e della convenzione stipulata con il Comune all'espletamento di quanto necessario sotto l'aspetto tecnico e gestionale.

3. Nel caso il Comune si avvalga della facoltà di affidare la gestione del mercatino ad un soggetto delegato compete allo stesso:

- a) la ricezione delle domande di partecipazione/assegnazione posteggio e l'inoltro all'ufficio comunale competente;
- b) l'assegnazione degli spazi ai singoli venditori, in accordo con l'ufficio comunale competente;
- c) la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare: possesso di SCIA/DIA/autorizzazione alla vendita, esibizione della carta di esercizio/attestazione annuale, eventuale requisito di produzione biologica certificata o De.c.o.;
- d) la rilevazione delle presenze con redazione di apposito elenco;
- e) la trasmissione dell'elenco dei partecipanti al Comune.

Permangono in capo al Comune le funzioni amministrative relative a:

- a) rilascio dei titoli autorizzatori per le aziende che ne siano sprovviste;
- b) controllo sulle attività svolte nell'ambito del mercatino con particolare riferimento alle fasi di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni;
- c) controllo sull'attività svolta dai soggetti a cui è affidata la gestione;

### **Art. 12 - Obblighi dei partecipanti**

1. Gli operatori che partecipano al mercatino Agricolo – biologico del sabato devono in generale:

- a) garantire la stagionalità e la freschezza dei prodotti posti in vendita;
- b) rispettare le norme igienico-sanitarie;
- c) rispettare le norme sull'etichettatura;
- d) garantire l'assenza di prodotti OGM;
- e) indicare il luogo di origine dei prodotti, la denominazione dell'impresa produttrice ed il prezzo di vendita;
- f) rispettare la normativa in materia di sicurezza alimentare, di sicurezza sui luoghi di lavoro e degli adempimenti di natura fiscale e contabile.
- g) ripristinare le condizioni di pulizia e ordine dell'area concessa alla fine di ogni giornata di vendita;
- h) corrispondere quanto stabilito dal Comune per l'occupazione del suolo pubblico, secondo le modalità eventualmente comunicate;
- i) è fatto assoluto divieto di cedere a terzi la postazione assegnata

### **Art. 13 – Revoca del posteggio**

1. Il Comune stabilisce l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercatino con conseguente revoca della concessione di posteggio nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti previsti dal presente Disciplinare;

- b) mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'Azienda sanitaria regionale volti a sanare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari nei tempi indicati.

#### **Art. 14 - Disposizioni igienico -sanitarie**

1. Il mercato agricolo si svolge nel rispetto delle disposizioni igienico -sanitarie di cui al Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e alle norme di cui all'Ordinanza del Ministero della Sanità del 03.04.2002 e s.m.i. 2. All'interno del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

#### **Art. 15 - Attività collaterali**

1. All'interno del mercato agricolo possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

2. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori commerciali o artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.

#### **Art. 16 – Sanzioni e vigilanza**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00, se il fatto non è sanzionato da altre leggi, regolamenti o specifiche disposizioni. La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. .

2. Il mercato istituito in via sperimentale è soggetto all'attività di controllo e vigilanza del Servizio di Polizia Municipale, che verifica il rispetto del presente Disciplinare e segnala eventuali violazioni dello stesso.

#### **Art. 17 - Norme transitorie e finali**

1. Il presente Disciplinare ha validità per il periodo sperimentale del mercato previsto dalla data di approvazione del presente disciplinare per un periodo massimo di 12 mesi e potrà essere rinnovato/modificato previa deliberazione di Giunta Comunale.

2. L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare.

3. Per quanto non indicato nel presente Disciplinare si fa specifico riferimento alle leggi vigenti in materia.